



COPIA

N: 132 Reg. Delibere

N: 237 di Rep.

N: \_\_\_\_\_ di Prot.

# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

## PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 24-12-12

### OGGETTO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE: LINEE GUIDA PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **13:00**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale.

Eseguito l'appello, risultano

FORCOLIN GIANLUCA	P
MASCHIETTO VITTORINO	P
VINALE STEFANO	P
TAMAI GIANNI	P
SUSANNA SILVIA	P
PERSICO ALFERIO	P

*Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO – Segretario Generale Comunale.*

*Il Sig. FORCOLIN GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 attuativo della L. 15/2009 e del D.Lgs. 141/2011 ha imposto alle amministrazioni pubbliche una serie di adeguamenti mirati ad ottenere un miglioramento della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal D.Lgs. 150/2009, che, al comma 3, stabilisce *“la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”*;

Richiamato il D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 che, all'art. 9, c. 17, recita: *“non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, c. 2 e articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, c. 35, della L. 22.12.2008, n. 203”*;

Visto l'art. 65 del D.Lgs. 150/2009, come integrato dall'art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che impone alle parti di adeguare, entro dei termini prestabiliti, i contratti integrativi già vigenti alla data del 15.11.2009 ai contenuti della riforma, e prevede che, in caso di mancato adeguamento, i medesimi cessino la loro efficacia;

Rilevato che i contratti integrativi degli Enti del comparto Autonomie Locali dovevano essere adeguati entro il 31.12.2011 e preso atto che, in caso di mancato adeguamento entro tale termine, detti contratti integrativi cesseranno la loro efficacia dal 31.12.2012 e non saranno ulteriormente applicabili;

Considerato che il CCDIA del Comune di Musile di Piave è stato sottoscritto in data 11.4.2006 e che il medesimo, essendo stato approvato antecedentemente alla riforma, deve essere adeguato;

Considerato che in data 17.10.2011, in sede di incontro della Delegazione Trattante, la Parte Pubblica ha presentato alla Parte Sindacale un documento contenente gli indirizzi/criteri per la contrattazione per l'anno 2012, nel quale, in linea con la riforma Brunetta, sono stati rivisti gli istituti relativi alle voci del salario accessorio (indennità) regolati dall'art. 19 del CCDIA sottoscritto in data 11.04.2006, con riferimento all'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e agli artt. 36 e 41 del CCNL del 22.01.2004, conformemente a quanto previsto dai vigenti CCNL;

Preso atto che, al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, con deliberazione di G.C. n. 81 del 17.09.2012, sono state approvate le linee per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2012 e che in merito non sono state sollevate osservazioni di sorta dalla Parte Sindacale;

Preso atto altresì che in data 30.11.2012 la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno concordato di non procedere alla redazione di una nuova piattaforma aziendale ma di rivedere l'attuale Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDIA) per le parti che richiedono di essere adeguate alla vigente normativa confermando quanto non soggetto a modifiche;

Ritenuto, al fine di non compromettere il funzionamento dell'attività dell'Ente e non bloccare l'incentivazione del personale per l'anno 2013, in attesa di procedere ad una revisione complessiva del CCDIA con il coinvolgimento della Parte Sindacale, di modificare l'art. 19 del medesimo (disciplinante le indennità) come da allegato A) al presente atto;

Precisato che le suddette modifiche non comportano lo stanziamento di nuove risorse aggiuntive ma riguardano meramente la destinazione del fondo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Generale;

con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese nei modi di legge previsti,

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, nelle more di procedere ad una revisione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto in data 11.4.2006, di adeguare, al CCNL e alla L. 150/2009 e s.m.i., l'art. 19 del CCDIA (disciplinante le indennità) come da allegato A) al presente atto;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche riguardano la destinazione delle risorse del fondo e non richiedono lo stanziamento di somme aggiuntive alla contrattazione;
- 3) di dare atto che gli accordi integrativi aziendali annuali sottoscritti dall'anno 2006 (anno di sottoscrizione del CCDIA), come modificati e integrati, sono compatibili con la normativa vigente e rimangono validi anche per il 2013;
- 4) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale e di riservarsi, per l'anno 2013, di valutare eventuali proposte unitarie che la Parte Sindacale volesse formalizzare.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
f.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria  
f.to MION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti  
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi  
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Segretario Generale  
f.to RUPIL ALESSANDRO

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI GC N. 132  
DEL 24.12.2012

**Art.19**

**Indennità'**

(art. 17 CCNL 01.04.1999  
e art.36 e 41 CCNL 22.01.2004)

**1. Indennità di responsabilità.**

- a. Il sistema del conferimento delle indennità di responsabilità, deve essere coerente con il sistema organizzativo impostato nell'Ente ed in particolare deve tener conto:
  - del numero di responsabili di posizioni organizzative individuati;
  - del sistema relativo all'avanzamento orizzontale e verticale, in modo da non creare situazioni conflittuali o incompatibili dal punto di vista organizzativo;
  - del miglioramento del sistema delle relazioni interne e promuovere lo sviluppo dell'assunzione di responsabilità individuali.
- b. L'importo massimo annuo lordo dell'indennità di responsabilità per tutte le categorie può arrivare fino a € ~~2.000,00~~ 2.500,00 annui lordi (importo adeguato all'art. 7, c. 1, del CCNL 09.05.2006); l'importo massimo delle indennità introdotte dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 può arrivare fino a € 300,00 annui lordi. Dette indennità non sono, di norma, cumulabili fra loro.
- c. I criteri di attribuzione, il numero delle posizioni ed il riparto tra le aree operative dell'Ente, sono determinati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle valutazioni della conferenza dei dirigenti e responsabili delle posizioni organizzative.
- d. Il conferimento dell'indennità viene effettuato dal dirigente o dal responsabile della posizione organizzativa interessata.
- e. Annualmente il dirigente/responsabile della posizione organizzativa, verifica il permanere delle condizioni per l'erogazione delle indennità.
- f. L'indennità non verrà corrisposta nel caso di assenze superiori ai 30 giorni continuativi.
- g. Al personale in servizio a *part-time* o ad orario ridotto, se avente diritto, viene corrisposta l'indennità per intero.
- h. Le stesse verranno riconosciute unitamente allo stipendio con cadenza annuale mensile fatti salvi conguagli attivi e/o passivi.
- i. ~~Le indennità introdotte dall'art. 36, c.2, del CCNL 22.01.2004 sono cumulabili con l'indennità di disagio di cui al successivo comma 5.~~

**2. Maneggio valori.**

- a. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera di € 1,55.
- b. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui alla lett. a).
- c. ~~L'indennità di maneggio valori è cumulabile con l'indennità di disagio di cui al successivo comma 5.~~

### 3. Rischio.

- a. Tale indennità è corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio quali:
- impiego di automezzi e altri veicoli per trasporto di persone o cose;
  - esposizione diretta al contatto con catrame – bitume - oli e loro derivati;
  - lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico o presso i cimiteri;
  - esposizione diretta con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati;
  - conduzione cucina.

La medesima compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

- b. E' esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di altre attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità.

- c. L'indennità in parola è quantificata in € 41,32- 30,00 al mese (importo adeguato all'art. 41 del CCNL 22.01.2004); l'importo non è corrisposto in caso di assenze pari o superiori a 30 gg. continuativi. L'indennità di rischio non è cumulabile con altre indennità, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista.

Formattato: SpazioDopo: 12 pt

- e.d. Al personale in servizio a *part-time* o ad orario ridotto, se avente diritto, l'indennità viene corrisposta in misura proporzionata.

### 4. Turno.

- a. L'indennità turno viene riconosciuta e retribuita ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali al personale il cui orario di lavoro sia articolato in turni.

### 5. Disagio (Comma soppresso)

- a. ~~Le condizioni particolarmente disagiate per l'esercizio di attività lavorative e le corrispondenti indennità economiche vengono così individuate:~~
- ~~▪ utilizzo continuativo di videoterminali € 25,82 al mese; l'importo non è corrisposto in caso di assenze pari o superiori a 30 gg. continuativi;~~
  - ~~▪ esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con scadenze periodiche e cicliche irrinunciabili;~~
  - ~~▪ esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di particolare intensità, complessità o criticità.~~
- b. ~~L'indennità di disagio non è cumulabile con altre indennità, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista.~~

### 6. Chiamata.

chiamata per esigenze improrogabili, al di fuori dell'orario di servizio (oltre al compenso del tempo di lavoro aggiuntivo): € 25,82 a chiamata.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
F.to FORCOLIN GIANLUCA

Il Segretario Generale  
F.to RUPIL ALESSANDRO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 27-02-13 per quindici giorni consecutivi fino al giorno 14-03-13.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 27-02-13

Il Segretario Generale Comunale  
F.to RUPIL ALESSANDRO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 27-02-13

Il Segretario Generale Comunale  
RUPIL ALESSANDRO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 09-03-13.

Lì 09-03-13

Il Vice Segretario Comunale  
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 09-03-13

Il Vice Segretario Comunale  
DALLA ZORZA ALESSANDRA

---